

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 50.

**Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,
recante «Norme per l'assetto e l'uso del territorio».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al punto 6) del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dopo la parola «ambientale», è aggiunto: «compresi i manufatti di archeologia industriale».

Art. 2

1. L'ultimo alinea della lettera b) del punto 2 dello articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

«— i gradi di protezione dei singoli edifici di cui al punto 6) del secondo comma dell'articolo 9 in relazione ai diversi tipi di intervento ammessi e le destinazioni d'uso compatibili».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 settembre 1987

Bernini